PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2005/0048(CNS)

23.3.2006

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

Relatore per parere: Jan Jerzy Kułakowski

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

La proposta della Commissione europea relativa alla decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013 è una delle quattro proposte che costituiscono il Programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" per il periodo 2007-2013.

- Ambito finanziario

L'importo totale previsto per il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" per il periodo 2007-2013 ammonta a 5.866 milioni di euro[1], con la seguente ripartizione:

1. Fondo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi:1.771 milioni di euro;
2. Fondo europeo per i rifugiati: 1.184 milioni di euro;
3. Fondo per i rimpatri: 759 milioni di euro;
4. Fondo per il controllo, la sorveglianza e la protezione delle frontiere esterne: 2.152 milioni di euro.

Il relatore si compiace per la creazione di un Fondo indipendente che, in base a valori fondamentali dell'Unione europea, come la libertà di circolazione delle persone e la solidarietà, è teso alla protezione degli interessi dei cittadini dei paesi terzi sul territorio del paese d'accoglienza. Sostiene i principi convenuti nell'ambito del fondo che rispondono in gran parte agli obiettivi della politica d'integrazione. Consistono in particolare nel rafforzare la capacità degli Stati membri a controllare la politica d'integrazione e a rafforzare la capacità della società dei paesi d'accoglienza ad accettare e ad adattarsi alla crescente diversità. Il relatore considera prioritario questo obiettivo.

Osservazioni, riserve e critiche

1. Ripartizione delle risorse: le risorse saranno più elevate per i nuovi Stati membri (ossia quelli che hanno aderito il 1° maggio 2004 e quelli che devono aderire il 1° gennaio 2007 (Bulgaria e Romania)). Se da un lato ci si può compiacere della dimostrazione di solidarietà costituita dal sostegno all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in particolare nei nuovi Stati membri, questa integrazione pone tuttavia gravi problemi, non soltanto di ordine sociale ma anche politico ed economico in seno ai vecchi Stati membri. I fatti ultimamente verificatisi in Francia ne sono la prova e hanno coinvolto non soltanto cittadini di paesi terzi ma anche francesi originari di paesi terzi.
2. Il concetto di "cittadini di paesi terzi" è connesso con l'aspetto legale o illegale della presenza sul territorio dello Stato d'accoglienza, una questione che, per il Fondo pone un problema non soltanto per le persone residenti in modo legale, ma anche in termini di prospettive e di azioni, per i cittadini di paesi terzi che auspicano regolarizzare il loro soggiorno e non usufruiscono del Fondo per il rimpatrio.
3. Ci si può chiedere se l'obiettivo principale della proposta sia di fare dell'Unione europea uno spazio di sicurezza o di garantire l'integrazione socialmente benefica dei

[1] COM(2005)0123.

cittadini di paesi terzi in seno agli Stati di accoglienza. A parere del relatore, questi due obiettivi hanno la stessa importanza tuttavia dalla comparazione degli importi stanziati per ciascuno dei fondi emerge che la dotazione maggiore è destinata alla sicurezza dell'Unione europea, ossia al Fondo per il controllo, la sorveglianza e la protezione delle frontiere esterne.

4. Non dimentichiamo che il carattere complementare del Fondo d'integrazione rispetto al Fondo sociale europeo deriva dal fatto che l'Unione europea non si limita a badare ai propri interessi ma si sente anche corresponsabile dei problemi sociali dei paesi terzi; quindi l'interdipendenza fra il Fondo d'integrazione e il Fondo sociale europeo può significare che la dotazione del Fondo d'integrazione dipenderà dal Fondo sociale europeo.
5. È importante distinguere chiaramente i profughi dai candidati all'emigrazione, nonostante sia difficile distinguere fra le motivazioni socioeconomico e quelle politiche di profughi e migranti.
6. Occorre definire se l'attività del Fondo d'integrazione debba riguardare principalmente il rafforzamento delle strutture d'integrazione degli Stati membri o il rafforzamento del potenziale d'integrazione dei cittadini di paesi terzi. La proposta non si esprime in modo chiaro su questo punto; quindi a parere del relatore, questi due obiettivi rivestono un'importanza equivalente.
7. In seno all'Unione europea si discute molto di lotta all'immigrazione clandestina. Il relatore ritiene che questo concetto dovrebbe essere ampliato alla problematica della lotta contro le cause dell'immigrazione clandestina, coerentemente con il principio di solidarietà tra l'Unione europea e i paesi terzi.
8. Le proposte riguardano innanzitutto, se non esclusivamente, i cittadini dei paesi terzi recentemente arrivati. Sarebbe però opportuno far sì che del Fondo possano usufruire anche i cittadini che risiedono sul territorio dell'Unione europea da un certo tempo. La proposta non si pronuncia chiaramente su questo punto.
9. Quanto alla strategia di Lisbona, si può affermare che l'integrazione dei cittadini di paesi terzi in seno all'Unione europea costituisce un elemento di coesione sociale nei paesi membri, il che significa che riveste anche un'importanza per la politica di competitività dell'Unione europea.
10. Infine il Parlamento europeo dovrebbe sostenere le proposte intelligenti e utili sia per i cittadini dei paesi terzi che per i cittadini di paesi d'accoglienza. Al relatore preme nuovamente sottolineare che al di là dell'obiettivo che interessa le società degli Stati membri, la proposta del Fondo d'integrazione è, o comunque dovrebbe essere, la dimostrazione della solidarietà e dell'apertura dell'Unione europea verso i paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2	
(2) Il Consiglio europeo speciale di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, ha dichiarato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio dei suoi Stati membri. Una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi ***paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea***. Inoltre dovrebbe favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e sviluppare misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia.	(2) Il Consiglio europeo speciale di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, ha dichiarato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio dei suoi Stati membri. Una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro ***precisi*** diritti ed obblighi. Inoltre dovrebbe favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e sviluppare misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia.
Motivazione	
La politica di integrazione sociale dei cittadini dei paesi terzi deve mirare ad assicurare un trattamento non discriminatorio rispetto ai cittadini europei dello Stato membro di accoglienza.	
Emendamento 2 Articolo 1, comma 1	
La presente decisione istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, di seguito denominato "il Fondo" quale parte del programma generale "Solidarietà e gestione delle flussi migratori" al fine di contribuire al rafforzamento ***dello spazio di***	La presente decisione istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, di seguito denominato "il Fondo" quale parte del programma generale "Solidarietà e gestione delle flussi migratori" al fine di contribuire al rafforzamento

[1] GU C .../Non ancora pubblicato in GU.

libertà, sicurezza e giustizia e più in generale di raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea.	***dell'integrazione dei migranti e della coesione sociale,*** e più in generale di raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea.

Motivazione

Tra le priorità essenziali del programma di "gestione dei flussi migratori" andrebbe inserito il rafforzamento dell'integrazione dei migranti e della coesione sociale. Lo stanziamento di risorse dovrebbe riflettere tale aumentata necessità; è quindi necessaria un'attribuzione più equilibrata degli stanziamenti.

Emendamento 3
Articolo 1, comma 2

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.	La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili***, che dovrebbero riflettere l'aumentata necessità di rafforzare l'integrazione dei migranti e la coesione sociale,*** e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Motivazione

Tra le priorità essenziali del programma di "gestione dei flussi migratori" andrebbe inserito il rafforzamento dell'integrazione dei migranti e della coesione sociale. Lo stanziamento di risorse dovrebbe riflettere tale aumentata necessità; è quindi necessaria un'attribuzione più equilibrata degli stanziamenti.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 1

1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per far sì che cittadini di paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi possano stabilirsi e partecipare attivamente a tutti gli aspetti delle società europee in relazione alle procedure di ammissione, ai programmi e alle attività di accoglienza***, alla partecipazione alla vita civile e politica e al rispetto della diversità e della cittadinanza civile***.	1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per far sì che cittadini di paesi terzi provenienti da contesti ***politici, economici, sociali,*** culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi possano stabilirsi e partecipare attivamente a tutti gli aspetti delle società europee in relazione alle procedure di ammissione, ai programmi e alle attività di accoglienza.

Motivazione

La partecipazione dei cittadini dei paesi terzi alla vita politica di uno Stato membro e il rispetto dell' identità del cittadino devono essere decisi dallo stesso Stato membro.

Emendamento 5
Articolo 3, lettera b)

b) Contribuire all'organizzazione e all'esecuzione di programmi e di attività di accoglienza per i cittadini di paesi terzi volti ad inserire nel paese di accoglienza i cittadini di paesi terzi appena arrivati e a consentire loro di acquisire conoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socio-economici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali del paese suddetto;	b) Contribuire all'organizzazione e all'esecuzione di programmi e di attività di accoglienza per i cittadini di paesi terzi volti ad inserire nel paese di accoglienza ***in primo luogo*** i cittadini di paesi terzi appena arrivati e***, ove necessario gli immigrati di vecchia data, come pure*** a consentire loro di acquisire conoscenze di base ***sui loro diritti e doveri sociali,*** sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socio-economici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali del paese suddetto;

Emendamento 6
Articolo 3, lettera c)

c) Aumentare la partecipazione civica, culturale e ***politica*** dei cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e migliorare il dialogo tra ***il governo e*** la società civile e i ***gruppi diversi di cittadini di paesi terzi*** per promuovere la ***loro cittadinanza attiva*** e il riconoscimento di valori fondamentali;	c) Aumentare la partecipazione civica, culturale e ***socioeconomica*** dei cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e migliorare il dialogo tra ***i diversi gruppi di cittadini di paesi terzi, le autorità nazionali regionali e locali,*** la società civile e i ***partner sociali*** per promuovere la ***convivenza pacifica*** e il riconoscimento di valori fondamentali;

Motivazione

La partecipazione politica dei cittadini di paesi terzi continua ad essere di competenza degli Stati membri. Per migliorare l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi è indispensabile la partecipazione dei partner sociali.

Emendamento 7
Articolo 3, lettera e)

(e) Rafforzare la capacità della società di	(e) Rafforzare la capacità della società di

accoglienza di adattarsi alla diversità ***crescente*** attraverso ***azioni a favore dell'integrazione destinate alla popolazione di accoglienza,*** sottolineando ***così*** il processo a due direzioni necessario per il successo dell'integrazione, tenendo conto degli sviluppi nel settore della gestione della diversità;	accoglienza di adattarsi alla diversità attraverso ***l'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione contro il razzismo e la xenofobia*** sottolineando il processo a due direzioni necessario per il successo dell'integrazione, tenendo conto degli sviluppi nel settore della gestione della diversità;

Motivazione

Il mutamento di mentalità negli Stati membri di accoglienza facilita il compito di affrontare il flusso dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento 8
Articolo 3, lettera f)

(f) Rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione dei cittadini di paesi terzi.	(f) Rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione dei cittadini di paesi terzi ***e agevolare gli scambi di esperienze e di buone prassi tra gli Stati membri, in particolare per quanto concerne le politiche in materia di integrazione***.

Emendamento 9
Articolo 3, lettera f bis) (nuova)

	(f bis) Aumentare la capacità degli Stati membri di adeguare le loro strategie e politiche di integrazione alle nuove condizioni, a seconda dei risultati della valutazione fatta.

Motivazione

Le politiche e le strategie nazionali di integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi dovranno essere rivedute e corrispondere alla nuova realtà sociale, sulla base di un monitoraggio ed esame valutativo, in modo da renderle efficaci e fruttuose.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) sviluppano e migliorano la qualità dei programmi e delle attività di accoglienza ***a livello locale e regionale*** per i cittadini di	a) sviluppano e migliorano ***a livello locale e regionale*** la qualità dei programmi e delle attività di accoglienza ***sia per*** i cittadini di

paesi terzi appena arrivati, ponendo in particolare l'accento sull'educazione civica;	paesi terzi appena arrivati ***e alle prese con problemi di integrazione sia per quelli già stabiliti,*** ponendo in particolare l'accento sull'educazione civica ***e sul diritto sociale e del lavoro***;

Motivazione

Lo sviluppo e il miglioramento dei programmi e delle attività di accoglienza devono riguardare anche i cittadini di paesi terzi che risiedono da lungo tempo nel territorio della Comunità e sono alle prese con problemi di integrazione sociale.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

(b) rafforzano la capacità dei programmi e delle attività di accoglienza di raggiungere alcuni gruppi specifici, come le persone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione***, i bambini, le donne, gli anziani, le persone prive di istruzione o portatori di handicap***, tenendo conto delle loro necessità particolari, sulla base dei criteri fissati per condurre a termine con successo i programmi di accoglienza;	(b) rafforzano la capacità dei programmi e delle attività di accoglienza di raggiungere alcuni gruppi specifici, come le persone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione***, gli analfabeti e coloro che possono essere pluridiscriminati in base al sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale***, tenendo conto delle loro necessità particolari, sulla base dei criteri fissati per condurre a termine con successo i programmi di accoglienza;

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

(c) migliorano la flessibilità dei programmi e delle attività di accoglienza relativi all'educazione civica, in particolare organizzando corsi a tempo parziale, formazioni accelerate, corsi per corrispondenza o *online* o formule simili, permettendo ai cittadini di paesi terzi di seguire tali programmi pur lavorando o studiando;	(c) migliorano la flessibilità dei programmi e delle attività di accoglienza relativi all'educazione civica, in particolare organizzando corsi a tempo parziale, formazioni accelerate, corsi per corrispondenza o *online* o formule simili, ***preferibilmente a livello di vicinato, in stretta collaborazione con le organizzazioni di vicinato,*** permettendo ai cittadini di paesi terzi di seguire tali programmi pur lavorando o studiando ***l'introduzione di programmi combinati lavoro-studio o di tirocini per agevolare l'integrazione nel mercato del lavoro***;

Motivazione

Il primo passo per l'integrazione dei migranti deve avvenire a livello di vicinato al fine di promuovere l'interazione tra i nuovi venuti e la società di accoglienza, fornendo ai migranti gli strumenti necessari per una migliore integrazione.

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

	c bis) individuano le esigenze a lungo termine del mercato del lavoro e dei comparti industriali per sviluppare piani di azione a lungo termine finalizzati anche all'occupazione dei cittadini di paesi terzi, facilitandone l'integrazione e evitando il rischio di disoccupazione;

Motivazione

La messa a punto di misure a lungo termine riguardanti l'occupazione dei cittadini di paesi terzi dipende in ampia misura dall'individuazione delle esigenze della forza lavoro per settore.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

(d) sviluppano ed attuano programmi o attività di accoglienza relativi all'educazione civica, destinati ai cittadini di paesi terzi di giovane età, in particolare a coloro che sono giunti di recente nel paese ***ed*** hanno difficoltà sociali o culturali legate a problemi di identità, nonché programmi di prevenzione della delinquenza, in particolare quelli che istituiscono la figura di una guida educativa o di un "modello".	(d) sviluppano ed attuano programmi o attività di accoglienza relativi all'educazione civica ***e alla preparazione all'occupazione***, destinati ai cittadini di paesi terzi di giovane età, in particolare a coloro che sono giunti di recente nel paese***, a coloro che potrebbero avere difficoltà d'integrazione e a coloro che*** hanno difficoltà sociali o culturali legate a problemi di identità, nonché programmi di prevenzione della delinquenza, in particolare quelli che istituiscono la figura di una guida educativa o di un "modello".

Motivazione

a) Anche se non è sicuro che possano rimanere, ai giovani dei paesi terzi andrebbe offerta una prospettiva per il futuro. Questa dovrebbe comprendere la preparazione all'occupazione
b) Esistono problematiche specifiche relative ai gruppi giunti di recente; questi andrebbero pertanto inclusi in un gruppo bersaglio specifico.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) elaborano ed applicano programmi di formazione e programmi di attività destinati ai gruppi sociali svantaggiati;

Motivazione

Gli Stati membri hanno il compito di offrire programmi e attività di istruzione a determinati gruppi vulnerabili quali le persone che dipendono da altre persone implicate in procedure di accoglienza, i bambini, le donne, gli anziani, gli analfabeti o i disabili, in modo da favorirne la partecipazione e l'integrazione nella vita economica, sociale e culturale e da consolidare il loro status giuridico.

Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d ter) (nuova)

d ter) organizzano meglio la cooperazione tra il settore dell'istruzione e i diversi comparti dell'economia;

Motivazione

Per evitare che i cittadini di paesi terzi ormai residenti nel territorio dell'UE restino senza lavoro, occorre intensificare gli sforzi in investimenti sul capitale umano attraverso opportune misure di formazione.

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

(a) contribuiscono alla creazione di piattaforme di dialogo interconfessionale tra comunità e/o tra comunità ed autorità investite del potere decisionale al fine di garantire il rispetto della cittadinanza civile e della diversità;	(a) contribuiscono alla creazione di piattaforme di dialogo interconfessionale ***e culturale*** tra comunità e/o tra comunità ed autorità investite del potere decisionale al fine di garantire il rispetto della cittadinanza civile e della diversità;

Motivazione

Il dialogo interconfessionale e il dialogo interreligioso sono due termini che esprimono la stessa idea, mentre il dialogo interculturale, a prescindere da qualsiasi concetto religioso, è anch'esso importante.

Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a bis) (nuova)

	(a bis) combattono la discriminazione soprattutto sul mercato del lavoro ma non limitata a quest'ultimo;

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c)

(c) fanno progredire la partecipazione civica di alcuni gruppi specifici di cittadini di paesi terzi, come le persone a carico delle persone scelte per i programmi di ammissione, ***i bambini, le donne, gli anziani, le persone prive di istruzione o i portatori di handicap***;	(c) fanno progredire la partecipazione civica di alcuni gruppi specifici di cittadini di paesi terzi, come le persone a carico delle persone scelte per i programmi di ammissione, ***coloro che possono essere pluridiscriminati in base a sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale, tenendo conto anche delle loro necessità particolari***;

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 3, lettera e)

(e) aumentano la partecipazione dei cittadini di paesi terzi ***alle elezioni locali e*** al processo democratico, sostenendo campagne di sensibilizzazione e di informazione e programmi di rafforzamento delle capacità aventi tale obiettivo;	(e) aumentano la partecipazione dei cittadini di paesi terzi al processo democratico, ***migliorando i contratti con e la notorietà dei partiti politici e dei membri eletti dai parlamenti locali, regionali e nazionali,*** sostenendo campagne di sensibilizzazione e di informazione e programmi di rafforzamento delle capacità aventi tale obiettivo;

Motivazione

La partecipazione politica dei cittadini di paesi terzi attraverso le elezioni deve continuare ad essere di competenza esclusiva degli Stati membri. Per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi al processo democratico occorre rafforzare il contatto con i partiti politici e i membri eletti dei parlamenti nazionali, regionali e locali.

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)

	(f bis) agevolano l'integrazione di cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro, ad esempio attraverso tirocini o programmi combinati studio-lavoro, e combattono la discriminazione in tutti gli Stati membri, soprattutto sul mercato del lavoro ma non limitata a quest'ultimo.

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

a) rendono ***gli organismi fornitori di servizi*** più accessibili ***ai cittadini di paesi terzi, proponendo in particolare servizi interculturali di interpretazione e traduzione***, programmi che prevedono la figura della guida educativa e servizi di intermediazione da parte di rappresentanti delle comunità, sviluppando sportelli di informazione unici e agevolando l'accesso agli stessi, nonché migliorando le competenze interculturali del personale incaricato;	a) rendono più accessibili programmi che prevedono la figura della guida educativa e servizi di intermediazione da parte di rappresentanti delle comunità, sviluppando sportelli di informazione unici e agevolando l'accesso agli stessi, nonché migliorando le competenze interculturali del personale incaricato;

Motivazione

Malgrado il carattere irrealistico dell'idea di disporre di organismi pubblici che forniscano servizi di traduzione e interpretariato per i cittadini di paesi terzi, è tuttavia possibile elaborare programmi al riguardo.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 5, lettera a)

(a) fanno conoscere nella società di accoglienza i contenuti e gli effetti dei programmi e delle attività di accoglienza e di ammissione e ne promuovono l'interazione con gli organismi pubblici e privati fornitori di servizi, i datori di lavoro, in particolare le PMI, gli istituti di istruzione ed altre istituzioni;	(a) fanno conoscere nella società di accoglienza i contenuti e gli effetti dei programmi e delle attività di accoglienza e di ammissione e ne promuovono l'interazione con gli organismi pubblici e privati fornitori di servizi, i datori di lavoro, in particolare le PMI, ***i partner sociali,*** gli istituti di istruzione ed altre istituzioni;

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 5, lettera b bis) (nuova)

	(b bis) promuovono norme e valori comuni e condivisi dalle comunità di accoglienza e dai migranti, ad esempio agevolando il dialogo;

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 5, lettera d)

(d) promuovono il dialogo e gli scambi tra organizzazioni (giovanili) ***di*** culture diverse;	(d) promuovono il dialogo e gli scambi tra organizzazioni (***soprattutto*** giovanili) ***e forniscono sostegno a tutte le organizzazioni che tengono conto della diversità culturale o sono radicate in*** culture diverse;

Motivazione

Non si tratta solo delle organizzazioni giovanili ma di tutte le organizzazioni che tengono conto della diversità culturale.

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 5, lettera g bis) (nuova)

	(g bis) promuovono un clima di fiducia incoraggiando l'interazione tra cittadini di paesi terzi e membri della società di accoglienza attraverso programmi di mentoring.

Motivazione

I programmi volontari di mentoring in cui singoli individui o un'intera famiglia del paese di accoglienza si impegnano nell'ambito di un programma di mentoring destinato a singoli individui o ad una famiglia, risultano contribuire in modo efficace all'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 6, lettera b)

(b) contribuiscono alla valutazione delle politiche di immigrazione e di integrazione dei cittadini di paesi terzi, sostenendo	(b) contribuiscono alla valutazione delle politiche di immigrazione e di integrazione dei cittadini di paesi terzi, sostenendo

valutazioni d'impatto nazionali, meccanismi di consultazione delle parti interessate come i datori di lavoro e gli istituti di istruzione, dispositivi di valutazione e misure di controllo;	valutazioni d'impatto nazionali, meccanismi di consultazione delle parti interessate come i datori di lavoro***, le organizzazioni sindacali, le istanze pubbliche interessate, le organizzazioni di migranti*** e gli istituti di istruzione, dispositivi di valutazione e misure di controllo***, tenendo conto delle precedenti esperienze nel settore***;

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 6, lettera e bis (nuova)

	(e bis) promuovono gli scambi tra Stati membri, in particolare gli scambi di buone prassi, prestando tra l'altro attenzione alla politica delle grandi conurbazioni degli Stati membri.

Emendamento 29
Articolo 5, paragrafo 1

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del ***7%*** delle sue risorse disponibili, azioni transnazionali o di interesse comunitario ("azioni comunitarie") in materia di politica di immigrazione e di integrazione e misure applicabili ai gruppi target di cui all'articolo 6.	1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del ***15%*** delle sue risorse disponibili, azioni transnazionali o di interesse comunitario ("azioni comunitarie") in materia di politica di immigrazione e di integrazione e misure applicabili ai gruppi target di cui all'articolo 6.

Motivazione

Diminuzione dell'attuale sproporzione tra il Fondo d'integrazione, il Fondo per la protezione delle frontiere esterne e il Fondo per il rimpatrio.

Emendamento 30
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

(a) i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto dalle autorità di uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare nel suo territorio per svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, per il ricongiungimento familiare o per qualsiasi	(a) i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto dalle autorità di uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare nel suo territorio per svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, per il ricongiungimento familiare o per qualsiasi

altro fine previsto dal diritto nazionale***, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi o delle persone apolidi cui è riconosciuto lo status di rifugiati o che sono ammissibili alla protezione sussidiaria in conformità della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 del Consiglio***; e	altro fine previsto dal diritto nazionale; e

Motivazione

In alcuni Stati membri le procedure relative al riconoscimento a cittadini di paesi terzi dello status di rifugiati possono essere molto lunghe e durare fino a 12 anni. Inoltre, i rifugiati riconosciuti come tali possono potenzialmente restare nel paese di accoglienza per molti anni o addirittura per sempre in quanto non vi è alcuna garanzia che potranno tornare nel paese d'origine. Andrebbero pertanto inclusi nel processo d'integrazione a prescindere dalla durata del soggiorno.

Emendamento 31
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di strategie nazionali per l'integrazione e, se del caso, di programmi di ammissione ed accoglienza nonché l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo di riferimento;	b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di strategie nazionali per l'integrazione e, se del caso, di programmi di ammissione ed accoglienza nonché l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo di riferimento; ***nella definizione dei programmi nazionali pluriennali, un accento particolare è posto sulle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi portatori di handicap;***

Motivazione

Nel definire i programmi nazionali pluriennali, ciascuno Stato membro provvede a che si tenga conto delle particolari esigenze dei cittadini di paesi terzi portatori di handicap.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
Riferimenti	COM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 6.9.2005
Relatore per parere Nomina	Jan Jerzy Kułakowski 15.6.2005
Esame in commissione	25.1.2006 20.3.2006
Approvazione	21.3.2006
Esito della votazione finale	+: 23 –: 3 0: 17
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Iles Braghetto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, José Albino Silva Peneda, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Zimmer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Dimitrios Papadimoulis, Leopold Józef Rutowicz, Agnes Schierhuber, Elisabeth Schroedter, Georgios Toussas, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber, Tadeusz Zwiefka
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	